Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 7 aprile** — **Numero 83**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 461 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società o i singoli imprenditori i quali intendano chiedere la concessione di opere di bonifica a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, devono presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e la indicazione grafica delle opere da eseguire.

b) un progetto sommario di massima della bonifica;

c) i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del genio civile, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio degli annunzi.

Art. 2.

Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici o il Magistrato alle acque per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, decide sull'ammissibilità della domanda e fissa il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

All'esame dei progetti esecutivi ed alla istruttoria sulla concessione si provvede con le norme degli articoli 1° e 2° del decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 86.

Art. 3.

Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre Società o imprenditori, purchè corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la bonifica di uno stesso comprensorio o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del 1° comma del precedente articolo, il ministro, sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, decide quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione rispettiva del territorio che i richiedenti si propongono di bonificare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento di quella idraulica, della miglior rispondenza delle opere proposte dall'uno od altro concorrente agli scopi della bonifica o ad altri interessi pubblici, nonchè del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente, sia dell'attendibilità e completezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Art. 4.

Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il Consorzio fra i proprietari interessati nessuna decisione sulle domande di Società e imprenditori potrà esser presa se non dopo trascorso il termine di tre mesi entro il quale può dal Consorzio stesso essere esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256. Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda a sensi del precedente articolo 1.

Art. 5.

Salva l'eventuale attribuzione della quota supplementare di concorso, di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, i contributi dei proprietari, come quelli dello Stato e degli enti locali, sono fissati sulla base della spesa prevista nel progetto esecutivo approvato, aumentata della percentuale di legge, e sono invariabili qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera concessa.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256 in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

Art. 7.

Il personale tecnico adibito dal concessionario alla sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione può elevare i verbali di accertamento delle contravvenzioni, purchè presti giuramento innanzi al competente ingegnere capo del genio civile o innanzi al sindaco del Comune ove il personale risiede.

Art. 8.

A partire dal 1° gennaio successivo all'approvazione del collaudo finale delle opere concesse, la manutenzione delle opere eseguite è assunta dal Consorzio di manutenzione o dallo Stato qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 23 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

Art. 9.

Le stime di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sono redatte sulla base di perizie precedenti o di recenti contratti di compravendita o di affitto riguardanti i fondi compresi nel perimetro od altri fondi ritenuti in condizioni analoghe, ovvero, per quanto riguarda i terreni, mediante stime campionarie da applicarsi a tutti quelli in consimili condizioni fisiche o di fertilità. In mancanza di dati attendibili, si fa ricorso a criteri generali desunti dai prezzi correnti e dal reddito più comune delle varie specie di immobili. Nella determinazione della plusvalenza conseguita per effetto della bonifica non si tien conto del valore dei miglioramenti compiuti dai proprietari od affittuari successivamente alla prima stima e comunque delle variazioni nel valore dei fondi dipendenti da cause estranee alla bonifica.

Le prime stime tengono luogo della determinazione del valore iniziale delle terre da bonificare richiesta dall'art. 33 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 10.

Le opere da eseguire per la bonifica agraria, ai sensi dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sono determinate da apposito commissario nominato a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597.

La proposta di bonificamento agrario presentata dal commissario tien luogo di quella prescritta dall'art. 33 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e viene pubblicata, secondo le modalità e i termini che sono stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, il quale anticipa la spesa delle pubblicazioni.

Sui reclami e controproposte presentate in tempo utile dagli interessati decide definitivamente il Ministero di agricoltura.

Art. 11.

Il decreto che assegna i termini per l'esecuzione della bonifica agraria a norma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, è notificato ai vari proprietari interessati iscritti nei ruoli catastali o in difetto in quelli dell'imposta fondiaria.

Il concessionario delle opere di bonifica idraulica, potrà essere autorizzato a sostituirsi anche ai proprietari, i quali, pur avendo iniziate le opere di bonificamento agrario, le conducano in modo da far ritenere che non possano compierle in tempo utile.

Art. 12.

Quando i terreni soggetti a bonifica agraria siano ceduti in fitto al concessionario delle opere di bonifica ai sensi del 2° comma dell'art. 5 i contratti di affitto preesistenti cessano di diritto con lo spirare dell'annata agraria in corso od anche prima se venga a scadere il termine per il quale l'affitto fu convenuto.

Art. 13.

Quando i proprietari degli immobili soggetti a bonifica agraria intendano partecipare all'intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale, l'assuntore della bonifica, se è una persona singola, ha diritto di stabilire se la nuova Società debba essere a nome collettivo o in accomandita.

Se invece è una Società, il proprietario vi partecipa come nuovo socio ed è soggetto alla disposizione dell'art. 78 del Codice di commercio.

Trattandosi di Società in accomandita il proprietario vi entra come socio accomandante.

Art. 14.

Il Collegio arbitrale di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256 è composto di tre membri, nominati uno dal Ministero per l'agricoltura e gli altri due rispettivamente dal concessionario della bonifica e dal Consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere di bonifica idraulica.

Tanto per tale Collegio quanto per gli altri previsti dall'art. 4 e dal penultimo comma dell'art. 5 del citato decreto Luogotenenziale, il presidente della Corte d'appello nomina l'arbitro in rappresentanza dei proprietari, quando non esista il consorzio di manuten-

zione, ovvero quando i proprietari stessi non si accordino sulla scelta di un unico arbitro.

Della costituzione dei collegi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, viene data notizia al pubblico a cura del presidente dei collegi stessi e con un manifesto da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali e in uno almeno dei giornali della Provincia, fissando un termine entro il quale ciascun proprietario di fondi compresi nel perimetro può presentare le sue osservazioni.

Gli accertamenti dei collegi non sono vincolati da formalità di procedura.

Art. 15.

Gli uffici del catasto debbono fornire alle Società ed imprenditori di cui alla presente legge tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 16.

Alle concessioni di opere idrauliche o idraulico-forestali di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86 si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto stesso.

Alla concessione di dette opere a Società o singoli imprenditori sono pure estese in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 15 nonchè quelle dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256.

Art. 17.

La somma da pagarsi annualmente per contributo dello Stato nella spesa delle bonifiche date in concessione ai sensi dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712 e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256 sarà stanziata in unico capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nella misura che, secondo il bisogno, verrà determinata, in sede di bilancio, per ciascun esercizio finanziario.

Art. 18.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 467 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Su proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 835 relativa all'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e quelle degli articoli 214 e 215 del testo unico approvato con Reale decreto 9 maggio 1912, n. 1447 sono modificate secondo gli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione istituita con l'articolo 2 della legge 14 luglio 1912, n. 835 determina il trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Le deliberazioni della Commissione sono rese esecutive con decreto del ministro dei lavori pubblici; nei decreti, non conformi alle deliberazioni della Commissione, dovranno essere indicati i motivi del diverso provvedimento.

Sulle controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione delle norme di trattamento approvate, decide la Commissione.

Contro le decisioni del ministro e contro quelle della Commissione è ammesso ricorso alla 1ª sezione del Consiglio di Stato per i motivi indicati nell'articolo 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 3.

La Commissione è nominata per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Essa è composta delle seguenti persone, che durano in carica cinque anni:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione, vice presidente;

due funzionari per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro;

un funzionario del Ministero dell'interno;

un funzionario della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

un delegato della Cassa nazionale di previdenza;

quattro membri del Consiglio superiore del lavoro designati dal medesimo, due fra i consiglieri di parte operaia e due fra quelli di parte industriale.

I Ministeri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e la Cassa nazionale di previdenza designeranno un funzionario da aggregarsi come membro supplente alla Commissione.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto alla rinnovazione della Commissione dell'equo trattamento; gli attuali componenti potranno essere rieletti.

Quando la Commissione debba determinare norme di carattere generale da applicarsi a tutto il personale di cui nell'art. 4 del presente decreto od a particolari gruppi di esso, saranno chiamati ad assistere alla discussione con voto consultivo tre delegati delle organizzazioni costituite di esercenti dei pubblici servizi di cui nell'art. 4 e tre delegati delle organizzazioni costituite dal personale addetto agli indicati pubblici servizi.

I delegati di cui al comma precedente sono nominati ogni due anni dal ministro dei lavori pubblici, il quale li sceglie fra le persone proposte dal Comitato permanente del lavoro che ne promuoverà la designazione dalle rispettive organizzazioni. Dei tre delegati delle organizzazioni degli esercenti, uno sarà scelto in rappresentanza delle aziende municipalizzate. I delegati sono rieleggibili.

Nel caso di sostituzione dei componenti la Commissione o dei delegati, i sostituenti restano in carica fino al giorno in cui sarebbero scaduti i sostituiti.

Art. 4.

L'applicazione delle norme per il trattamento del personale, secondo la legge 14 luglio 1912, n. 835, e del presente decreto è estesa anche:

a) alle tramvie urbane a trazione meccanica;

b) ai servizi pubblici di navigazione interna urbani con motori meccanici.

Art. 5.

Per l'audizione delle rappresentanze degli esercenti e del perso-

nale come all'articolo 3 della legge 14 luglio 1912, n. 835, la Commissione trasmette l'invito ad intervenire all'adunanza da essa fissata, indicando l'argomento della discussione.

Sulle questioni di indole generale, la Commissione, per l'adempimento di quanto è stabilito dal citato articolo 3, può formulare schemi di norme e sentire su di essi per iscritto le rappresentanze degli esercenti e del personale.

Art. 6.

Il personale stabile ed in prova sarà inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, salvo nel caso in cui presso l'azienda esercente sia già istituita una cassa speciale, secondo le norme dell'art. 215 del testo unico approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale o alle casse speciali sarà del 15 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennità, analogamente a quanto viene praticato nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato.

Tale contributo sarà costituito da una parte non inferiore al 9 per cento a carico degli esercenti e da una parte non superiore al 6 per cento a carico del personale, che dovrà essere trattenuta a cura degli esercenti sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennità.

Gli esercenti sono responsabili verso l'Istituto di previdenza del versamento dell'intero contributo.

Art. 7.

Per le aziende le quali inscrivono il proprio personale alla Cassa nazionale di previdenza, il contributo di cui all'art. 6, sarà assegnato:

1° in ragione del 4 0[0 delle paghe, stipendi ed indennità al conto individuale aperto a favore di ciascun inscritto.

Ferme rimanendo le disposizioni relative ai contributi precedentemente versati in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 835, tali inscrizioni sono regolate dalla legge e dai regolamenti sulla Cassa nazionale di previdenza e dalle norme speciali relative alle assicurazioni popolari di rendita vitalizia per gli agenti che non possono essere inscritti nei ruoli operai, salvo il disposto dell'art. 10.

Il contributo speciale stabilito dall'art. 8 (secondo comma) della legge 14 luglio 1912, n. 835, per la parte che non sia stata ancora versata, sarà attribuita al conto individuale;

2° in ragione del 3 per cento ad un fondo per gli assegni vedovili comuni a tutte le aziende;

3° in ragione dell'8 per cento ad un fondo speciale di assegnazioni per la invalidità e la vecchiaia, anche esso comune per tutte le aziende.

La Cassa nazionale di previdenza terrà per ciascuno dei fondi, di cui ai numeri 2 e 3, gestione separata da quella delle altre operazioni da essa esercitate.

Art. 8.

Col fondo per gli assegni vedovili saranno concesse indennità per una volta tanto od assegni continuativi a favore delle vedove e degli orfani minorenni degli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza che muoiono dopo un periodo di partecipazione al fondo non inferiore a cinque anni.

Le norme per tali assegnazioni saranno stabilite con regolamento.

Col fondo speciale per le assegnazioni di invalidità e di vecchiaia di cui al n. 3 dell'art. 7 saranno integrate le pensioni risultanti dalla liquidazione del conto individuale aperto presso la Cassa nazionale nel caso di invalidità prematura e di vecchiaia. Le norme per tali assegnazioni saranno stabilite nel regolamento di cui nel capoverso precedente.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite speciali disposizioni per gli agenti i quali abbiano già raggiunta o che raggiungano nei primi cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'età per il collocamento in quiescenza stabilita nei regolamenti per il personale delle singole aziende, senza aver conseguito il diritto al trattamento minimo di previdenza, nella misura che sarà stabilita dal regolamento medesimo.

Gli agenti predetti qualora siano riconosciuti abili dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) a rimanere in servizio pure essendo assegnati ad altre funzioni, dovranno esservi mantenuti. Se essi non consentano avranno diritto solo al trattamento di previdenza che si sono costituiti; gli esercenti però avranno facoltà di collocarli in quiescenza purchè integrino a proprio carico tale trattamento fino al minimo suindicato.

Art. 9.

La liquidazione dei conti degli agenti inscritti nei ruoli a contributo riservato delle assicurazioni popolari, compresi i versamenti eseguiti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, deve, nel caso di morte degli assicurati, effettuarsi a favore degli eredi indicati dall'art. 24 del testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e colle norme ivi stabilite.

Art. 10.

Gli statuti delle Casse speciali approvati a norma dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 e dell'art. 6 della legge 14 luglio 1912, n. 835, debbono essere modificati in relazione alla nuova misura di contributi stabilita con l'art. 6, ed in modo che il trattamento fatto agli agenti ad esse inscritti sia conforme a quello fatto agli agenti inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, secondo le disposizioni degli articoli 7 ed 8 del presente decreto. Potrà essere consentito alle Casse speciali di partecipare al fondo per gli assegni vedovili ed al fondo per l'integrazione degli assegni d'invalidità e di vecchiaia gestiti dalla Cassa nazionale di previdenza, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 11.

Le modificazioni agli statuti delle Casse speciali saranno deliberate dagli organi a ciò autorizzati secondo gli statuti medesimi e saranno sottoposte all'approvazione governativa con le modalità di cui nel capoverso dell'art. 6 della legge 14 luglio 1912, n. 835. Su proposta della Commissione dell'equo trattamento e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, potranno essere introdotte di ufficio modificazioni negli statuti delle Casse speciali.

Art. 12.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione del contributo stabilito con l'art. 6 del presente decreto, in confronto del contributo minimo stabilito con l'art. 214 del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, fa parte delle maggiori spese compensabili, a termine dei successivi articoli 13 e 14.

Art. 13.

Per far fronte agli oneri derivanti dal trattamento deliberato si potrà concedere agli esercenti nella misura che risulterà necessaria:

1° aumenti di tariffe e modificazioni delle condizioni di trasporto;

2° l'esclusione della partecipazione dello Stato e degli enti locali ai prodotti lordi, nei riguardi dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione del n. 1;

3° proroghe delle scadenze delle concessioni delle ferrovie e delle tramvie a trazione meccanica per un periodo che non potrà però mai eccedere i dieci anni;

4° la riduzione dei canoni di manutenzione delle strade, eventualmente sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi occupate.

Qualora i detti compensi risultino insufficienti od inapplicabili, potrà essere disposta:

a) la riduzione e la rinuncia della partecipazione dello Stato e degli enti locali ai prodotti lordi;

b) l'applicazione dell'esercizio economico indipendentemente dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 140, 145, 146 e 147 (comma *a* e *b*), del testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447, quando concorrano le altre condizioni richieste.

I provvedimenti di cui ai nn. 2 e 3 ed alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, quando si riferiscono a ferrovie od a tramvie

sovvenzionate dallo Stato, debbono essere emanati d'accordo col ministro del tesoro; quelli di cui al n. 4 ed alla lettera *a*) del presente articolo debbono essere emanati d'accordo col ministro dell'interno, quando si riferiscono a tramvie non sovvenzionate.

I provvedimenti di cui ai numeri 1, 3 e 4 ed alla lettera *a*) del presente articolo quando si riferiscono a tramvie urbane sono emanati d'accordo col Ministero dell'interno e sentiti gli enti locali interessati.

La proroga della scadenza delle concessioni accordata agli esercenti i servizi di trasporto urbani, non modifica i termini per l'esercizio della facoltà di riscatto da parte dei Comuni di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Art. 14.

Qualora tutti i provvedimenti di cui all'articolo precedente siano riconosciuti inapplicabili ed insufficienti e sempre quando il capitale investito nelle dette aziende al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni, non abbia una rimunerazione superiore al 5 per cento, potranno di concerto col Ministero del tesoro concedersi di anno in anno agli esercenti, nella misura strettamente necessaria, sussidi straordinari di esercizio con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 15.

Il termine stabilito negli articoli 5 e 18 della legge 14 luglio 1912, n. 835, è ridotto a cinque anni.

Art. 16.

Nel caso di inadempienza da parte degli esercenti, l'esecuzione dei provvedimenti suddetti può avere luogo anche prelevando le somme all'uopo occorrenti sulle sovvenzioni disponibili dello Stato e degli enti locali e sui prodotti dell'esercizio.

Art. 17.

Le disposizioni dell'art. 83 (1° comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono applicabili ai componenti la Commissione dell'equo trattamento ai quali sono demandate le stesse attribuzioni dei funzionari governativi di ispezione sull'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, per quanto si riferisce all'equo trattamento del personale.

Agli effetti dell'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, si intendono equiparati al personale governativo di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, i funzionari del Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) in numero non maggiore di sei che sovraintendano e siano normalmente adibiti al disimpegno dei servizi attinenti ai rapporti finanziari con le ferrovie suddette, sia in ordine alle concessioni ed ai riscatti, sia in ordine all'accertamento dei prodotti lordi e netti, a cui lo Stato ha diritto di partecipare.

Art. 18.

Il fondo necessario per il funzionamento della Commissione per l'equo trattamento del personale è stabilito a decorrere dall'esercizio 1918-919 in annue L. 60,000 e la denominazione del relativo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà la seguente:

« Spesa per il funzionamento della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica ».

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 214 e 215 del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, e quelle della legge 14 luglio 1912, n. 835, contrarie al presente decreto, sono abrogate. Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le altre disposizioni delle citate leggi e quelle del presente decreto; è altresì autorizzato ad apportare al regolamento approvato col R. decreto 1 maggio 1913, n. 578, le necessarie modificazioni: le norme riguardanti la previdenza potranno essere contenute in regolamento speciale da approvare con R. decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentiti la Commissione per l'equo trattamento ed il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 20.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 373 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 588, che, a decorrere dal 1° gennaio 1918 e per la durata della guerra, assegna una indennità mensile al personale delle RR. scuole industriali e commerciali;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, relativo alla indennità mensile a favore degli impiegati civili e militari dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1918, per il personale delle RR. scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, provvisto del decreto Reale o Ministeriale di nomina, cessa l'indennità temporanea corrisposta in virtù del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 588, ed è, in sua vece, assegnata, al personale stesso l'indennità prevista dagli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Per il pagamento di tale indennità e per la ripartizione della spesa relativa fra gli enti che concorrono al mantenimento delle scuole predette, restano in vigore le norme contenute negli articoli 2 e seguenti del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 588.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 374 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158;

Riconosciuta l'opportunità di aggiungere il posto di ricevitore telefonico a quelli da conferirsi agli invalidi della guerra secondo l'art. 67 e le relative tabelle del citato regolamento, perchè tale impiego non solo è simile, ma è di regola cumulativo con quello di ricevitore postelegrafico già compreso nelle tabelle stesse;

Sentita l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella dei posti da conferirsi senza concorso agli invalidi della guerra, giusta l'art. 67 del citato regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, è aggiunto quello di ricevitore telefonico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 382 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 marzo 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, ed i successivi decreti che lo modificano;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 16 marzo 1907, n. 406, è aggiunto il seguente:

« Art. 36. — Agli ufficiali che imbarcano sulle navi mercantili alleate ed interalleate in qualità di pilot per il tratto da Gallipoli al primo porto di destino ir Adriatico, sarà corrisposto, durante i giorni di permanenza a bordo delle navi stesse, oltre il rimborso delle spese di vitto dovute all'armatore, un soprassoldo giornaliero lordo nella misura seguente:

Tenente di vascello, L. 40.
Ufficiali subalterni, L. 30.

« L'accennato trattamento economico esclude la corresponsione di qualsiasi altro assegno che possa competere agli ufficiali stessi per la loro destinazione di imbarco.

« Le presenti disposizioni avranno effetto, dal 1° novembre 1918, finchè non saranno cessate le ragioni che richiedono l'accennato servizio con data da fissarsi con decreto Ministeriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 400 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39;

Ritenuta la opportunità di istituire in Tripolitania e in Cirenaica organismi intesi a rappresentare presso i Governi delle due colonie gli interessi e i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio locali, in dipendenza specialmente della necessità di procedere entro il più breve termine all'assestamento economico richiesto dal passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° gennaio 1920 è fatta facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di istituire nel territorio delle due colonie, secondo le norme che essi stabiliranno con propri decreti, Camere di agricoltura, industria e commercio, intese a rappresentare presso i Governi locali ed a promuovere gli interessi agricoli, industriali e commerciali delle due regioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 118, contenente disposizioni dirette a prevenire ed a reprimere l'abigeato in Sicilia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 36 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372, è aggiunto il seguente capoverso:

« 4° in sussidi ai proprietari di animali morti dopo l'applicazione del « bottone d'identità » quando l'Ufficio centrale contro l'abigeato ciò ravvisi opportuno e ne faccia proposta motivata al Ministero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — FACTA — RICCIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 415 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, che approva l'ordinamento scolastico per la Tripolitania e per la Cirenaica, ed il Nostro decreto 17 ottobre 1915, n. 1809, col quale vennero stabilite la relative norme regolamentari;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1989;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1989, relativa alla proroga dell'andata in vigore dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1809.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO — SONNINO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della riserva ascritti all'esercito ed all'armata, per il tempo in cui, richiamati, abbiano avuto comandi di truppe combattenti o siano stati addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi rivestiti e degli stipendi raggiunti durante il richiamo, limitatamente, però, al periodo trascorso nelle predette destinazioni.

Art. 2.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 428 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri

straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Codice penale militare marittimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri della guerra e di grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la presente guerra la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara viene estesa a tutti i militari della R. marina, sia destinati a terra che a bordo di navi dislocate in Dalmazia, ed ai medesimi sono applicate le pene stabilite dal Codice penale per l'esercito.

Nondimeno ai predetti militari sono applicate le pene stabilite dal Codice penale militare marittimo, qualora si tratti di reati in servizio compresi nel capo III, titolo II, libro I del menzionato Codice, ovvero dei reati non preveduti dal Codice penale militare per l'esercito e dei reati di cui nel decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.

Art. 2.

Quando, a norma del precedente articolo, i militari indicati sono giudicati dal tribunale militare per l'esercito, due giudici sono ufficiali della R. marina di grado inferiore a quello del presidente o, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 3.

La cognizione dei reati, per i quali sia già iniziato il dibattimento, rimane al tribunale già competente a norma di legge, appartenendo quella degli altri, in qualunque epoca commessi, al tribunale di Zara.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DEL BONO — CAVIGLIA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni delle classi anteriori al 1900, esclusi i sottufficiali di carriera, che hanno prestato servizio durante la guerra, è dovuta all'atto dell'invio in congedo o subito dopo la pubblicazione del presente decreto, per coloro che siano stati già congedati, un premio di congedamento di lire cento per il primo anno e di lire cinquanta per ogni anno successivo del servizio effettivamente prestato dal 23 maggio 1915 al 31 dicembre 1918.

Lo stesso premio è dovuto, all'atto del congedamento della classe 1895, ai capi di 1ª e 2ª classe ed ai secondi capi anziani di carriera in relazione al tempo di effettivo servizio, su navi armate o in zona di operazioni dichiarata tale dal Comando supremo del R. esercito, da essi prestato nel suddetto periodo di tempo.

Agli effetti del computo del servizio utile per la concessione del premio, le frazioni di anno sono valutate per un anno intero quando raggiungano i mesi sei e un giorno.

Pei sottufficiali, sottocapi e comuni della classe 1900 il premio di congedamento è stabilito nella misura fissa di lire cinquanta.

Art. 2.

Ai sottufficiali, qualunque sia la classe alla quale appartengono, compresi quelli di carriera che si trovino nelle condizioni volute per avere diritto al premio di cui all'articolo precedente è concesso un sopra-premio di lire cinquanta, da pagarsi insieme al premio stabilito dall'articolo precedente.

Art. 3.

Sono esclusi dai premi e sopra-premi stabiliti negli articoli precedenti:

a) coloro che siano stati congedati o esonerati anteriormente alla conclusione dell'armistizio, a meno che il congedo non sia stato determinato da ferite riportate in guerra o da malattie riconosciute dipendenti da cause di servizio;

b) coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi mentre erano sotto le armi durante la mobilitazione.

Art. 4.

I premi e sopra-premi stabiliti nel presente decreto sono esenti da qualsiasi ritenuta o sequestro per imposte e tasse, e per sconto di debiti verso l'Amministrazione militare.

Art. 5.

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni che volontariamente rinuncino ai premi e sopra-premi di cui agli articoli precedenti a favore dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » sarà rilasciato un certificato di benemerenza dal Ministero della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i Nostri decreti 22 agosto 1915, n. 1277 e 5 luglio 1917, n. 1093;
Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 881;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri della guerra, della marina e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comitati centrale e regionali della mobilitazione industriale, di cui ai decreti Luogotenenziali 22 agosto 1915, n 1277, 5 luglio 1917, n. 1093 e 9 settembre 1917, n. 1512 sono soppressi a datare dal 15 marzo 1919.

Sono pure soppresse tutte le Commissioni e Sottocommissioni istituite presso il Comitato centrale e i Comitati regionali di mobilitazione industriale per le esonerazioni, i trasporti e i ripristini di sussidio a militari operai.

Art. 2.

Con la stessa data sono pure soppresse le Commissioni locali e centrale per le esonerazioni temporanee di cui al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 3.

La Direzione generale della mobilitazione industriale, istituita dal decreto Lungotenenziale 21 aprile 1918, n. 587, è soppressa a datare dal 1° aprile 1919,

Art. 4.

La liquidazione delle somme dovute all'erario sulle paghe degli operai militari in base all'ultimo alinea dell'art. 25 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, ed alle successive disposizioni emanate dal ministro della guerra e delle armi e munizioni è affidata al Ministero della guerra.

Art. 5.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro, saranno emanate le disposizioni transitorie necessarie perchè le Commissioni di conciliazione costituite con i decreti Luogotenenziali 6 gennaio 1918, n. 46 e 20 gennaio 1918, n. 103, continuino a funzionare fino a sei mesi dopo la pubblicazione del trattato di pace e perchè gli uffici per il servizio di collocamento della mano d'opera esistenti presso i Comitati regionali di mobilitazione industriale passino alla dipendenza dell'Ufficio centrale di collocamento preveduto nel decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, il quale provvederà nel modo più opportuno perchè continuino provvisoriamente a funzionare fino a che possano essere sostituiti da uffici di collocamento fondati o registrati ai termini del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911.

Al Comitato centrale di mobilitazione industriale come organo di ricorso contro le decisioni delle Commissioni di conciliazione predette, è sostituito il Comitato permanente del lavoro, il quale sarà competente a decidere anche i ricorsi al Comitato centrale tuttora pendenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Alle Commissioni di conciliazione spetta decidere sulle controversie di cui al decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 1814.

Art. 6.

Il ministro del tesoro, di concerto coi ministri della marina, della guerra e dell'industria commercio e lavoro, provvederà all'esecuzione del presente decreto ed allo stralcio degli Uffici annessi ai Comitati e Commissioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — CIUFFELLI.

Visto, *il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 469 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, recante provvedimenti sulle amministrazioni degli enti locali nei paesi già invasi o sgombrati;
Visto il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e delle terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1919, alle indennità sinora concesse agli impiegati e salariati delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici locali delle regioni già occupate dal nemico o sgombrate in dipendenza delle operazioni di guerra, ai sensi dell'art. 2, 5° comma, del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, sarà aggiunta una somma pari alla differenza fra l'indennità caro-viveri nella misura in cui era dovuta a norma del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 e quella maggiore resa obbligatoria dal decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 24 aprile 1919 è libero il commercio del latte per uso industriale e dei latticini nelle provincie della Lombardia, dell'Emilia e del Piemonte.

Il formaggio e il burro prodotti anteriormente alla data suddetta e requisiti, se anche non ritirati, rimangono a disposizione del Ministero approvvigionamenti e consumi.

Sono abrogati in conseguenza e con effetto dalla stessa data: l'ordinanza del commissario generale per i consumi 25 maggio 1917, circa la requisizione generale del burro, le ordinanze del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi 9 agosto 1917 sulla lavorazione del latte a scopo industriale e 25 febbraio 1918 sulla requisizione generale dei formaggi a pasta molle, i decreti del ministro approvvigionamenti e consumi 23 marzo 1918 circa i prezzi massimi del formaggio e del burro, 24 marzo 1918 circa la requisizione generale dei formaggi a pasta dura e 11 novembre 1918 circa i prezzi massimi del burro.

Art. 2.

Il commercio del formaggio pecorino e della ricotta nella provincia di Roma sarà libero al termine della campagna casearia 1918-919, che agli effetti del presente articolo è fissato al 24 giugno 1919.

La merce prodotta anteriormente a tale data e requisita, se anche non ritirata, rimane a disposizione del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi.

Sono in conseguenza abrogati, e con effetto dalla stessa data, i decreti ministeriali 16 maggio 1918 circa i prezzi massimi del formaggio pecorino e 18 novembre 1918 circa la requisizione del formaggio stesso e della ricotta in provincia di Roma.

Art. 3.

L'ufficio speciale per la requisizione del formaggio con sede in Milano, i Consorzi obbligatori per la disciplina del commercio del burro e dei formaggi a pasta molle con sede in Milano e il Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino e della ricotta con sede in Roma, continueranno la loro funzione per il ritiro e la distribuzione del burro e dei formaggi prodotti anteriormente alle date indicate nei precedenti articoli.

Art. 4.

Il commercio del latte per uso industriale e dei latticini di produzione locale nelle altre provincie del Regno sarà parimente libero con la fine della campagna casearia in corso e precisamenti alla data che ciascun prefetto determinerà, con suo decreto, in rapporto alle condizioni o consuetudini dei luoghi.

Con decorrenza da tale data cesseranno di aver vigore i decreti prefettizi circa i prezzi o i divieti di esportazione interprovinciale. Rimarranno però ferme le requisizioni eventualmente ordinate sulla merce prodotta prima della data stessa.

Art. 5.

Per le eventali requisizioni di formaggio o di burro della campagna casearia 1919-1920 che siano ordinate dal Ministero per gli approvvigionamenti e consumi saranno praticati i seguenti prezzi per quintale o per merce posta su vagone stazione partenza:

Grana reggiano e parmigiano, L. 500.
Grana uso reggiano e lodigiano, L. 460.
Caciocavallo e provolone (semi grassi), L. 450.
Caciocavallo e provolone (grassi), L. 485.
Formaggi tipo svizzero, L. 495.
Gorgonzola fresco, L. 325.
Gorgonzola maturo, L. 405.
Quartirolo fresco, L. 300.
Quartirolo maturo, L. 360.
Formaggi d'Alpe (Asiago, Fontina, Bitto, Branzi, mezzo burro, Bagozzo, uso monte e tipi similari), L. 440.
Formaggi Bra (mezzi grassi), L. 485.
Uso pecorino, L. 495.
Formaggio di latte magro, L. 345.
Formaggio pecorino romano e uso romano prodotto in Sardegna, L. 500.
Formaggio di latte magro comune ingrassato, L. 380.
Burro naturale, L. 830.

Art. 6.

È abrogato, a datare dal 24 aprile 1919, il decreto 24 dicembre 1917, del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi circa la produzione e il commercio del burro misto.

Art. 7.

Rimane in vigore la facoltà dei prefetti di sottoporre a calmiere e a requisizione il latte destinato al consumo diretto.

Art. 8.

È abrogato il decreto Ministeriale 18 novembre 1918 circa la vendita del latte per il consumo diretto. È tuttavia data facoltà ai prefetti, ove le condizioni locali lo richiedano, di disciplinare il commercio del latte per i bisogni degli ammalati e dei bambini.

Art. 9.

Il presente decreto, per la parte non espressamente regolata negli articoli precedenti, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 aprile 1919.

Pel ministro: NUNZIANTE.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, riguardante le modalità e le norme per la determinazione del risarcimento dei danni di guerra;

Ritenuto che l'art. 8, lett. *c*), del decreto medesimo demanda al ministro dei lavori pubblici di stabilire le norme per la determinazione della somma da aggiungere al valore dell'immobile distrutto in corrispondenza al maggior costo dei materiali e della mano d'opera nel momento della ricostruzione o surrogazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto, ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*), del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, sarà aumentata per i lavori di ricostruzione, che si eseguono durante l'anno 1919, del centocinquanta per cento in corrispettivo del maggior costo dei materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti.

Art. 2.

Con altro decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1919, sarà determinata la misura da corrispondere per lo stesso scopo durante il tempo successivo.

Roma, 13 marzo 1919.

Il ministro: BONOMI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 10, dal 3 al 9 marzo 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Benevento	San Bartol. in Galdo	—	1	—	3
Catanzaro (a)	Catanzaro	2	—	2	—
»	Cotrone	—	1	—	1
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
		2	5	2	7
	Carbonchio sintomatico.				
Potenza	Matera	2	—	2	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	2	2	2
	Afta epizootica.				
Alessandria (a)	Acqui	6	—	7	—
»	Alessandria	11	—	56	—
»	Asti	23	—	84	—
»	Casale Monferrato	20	—	61	—
»	Novi Ligure	7	—	21	—
»	Tortona	5	—	19	—
Ancona	Ancona	11	5	38	83
Aquila degli A. (a)	Aquila	2	—	23	—
»	Cittaducale	1	2	10	15
Arezzo	Arezzo	9	1	94	7
Ascoli Piceno (a)	Ascoli Piceno	16	2	170	31
»	Fermo	13	2	61	25
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	12
»	Avellino	3	2	8	7
Bari delle Puglie	Bari	—	3	—	7
»	Barletta	1	—	3	—
Belluno (a)	Belluno	4	—	23	8
»	Feltre	1	—	2	2
Benevento	Benevento	3	1	18	3
»	Cerreto Sannita	—	3	—	5
Bergamo (a)	Bergamo	9	11	23	23
»	Clusone	9	2	29	7
»	Treviglio	6	3	14	35
Bologna	Bologna	37	—	1064	112
»	Imola	10	—	224	19
»	Vergato	7	—	49	6
	Segue: Afta epizootica.				
Brescia (b)	Breno	19	?	?	?
»	Brescia	73	?	?	?
»	Chiari	17	?	?	?
»	Salò	26	?	?	?
»	Verolanuova	13	?	?	?
Campobasso	Larino	1	—	15	—
Caserta	Caserta	4	10	32	44
»	Nola	4	—	26	8
»	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
»	Sora	2	5	7	17
Chieti	Chieti	1	1	7	12
»	Lanciano	2	—	8	—
Como	Como	101	3	667	31
»	Lecco	68	2	453	6
»	Varese	46	1	205	14
Cosenza	Cosenza	3	2	47	14
»	Paola	1	1	7	13
Cremona (a)	Casalmaggiore	15	2	157	26
»	Crema	50	2	1227	55
»	Cremona	62	—	1439	85
Cuneo	Alba	14	6	107	30
»	Cuneo	6	4	30	16
»	Mondovì	5	3	14	6
»	Saluzzo	28	—	146	54
Ferrara	Cento	4	—	59	11
»	Comacchio	5	—	30	1
»	Ferrara	11	—	421	51
Firenze	Firenze	24	3	121	32
»	Pistoia	2	1	26	4
»	Rocca San Casciano	2	—	6	—
»	San Miniato	10	1	45	10
Forlì	Cesena	10	—	239	4
»	Forlì	4	—	87	9
»	Rimini	12	—	188	26
Genova	Chiavari	—	1	—	1
»	Genova	4	2	5	2
»	Spezia	3	—	6	—
Grosseto	Grosseto	2	1	2	1
Lecce	Brindisi	2	2	2	7
»	Lecce	2	1	3	5
»	Taranto	2	1	2	2
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	14	1	146	16

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Macerata	Camerino	2	1	2	3
»	Macerata	6	3	8	10
Mantova	Mantova	57	3	1448	106
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	2	—	5	—
»	Massa	1	—	12	—
Messina	Castroreale	3	—	43	6
»	Messina	3	1	20	5
Milano	Abbiategrasso	10	—	10	3
»	Gallarate	4	1	4	3
»	Lodi	2	2	2	4
»	Milano	5	1	5	3
»	Monza	2	—	2	—
Modena	Mirandola	7	1	31	10
»	Modena	17	3	77	73
»	Pavullo nel Frignano	2	1	5	3
Napoli	Casoria	6	1	17	1
»	Castellammare di St.	5	—	24	30
»	Napoli	4	—	42	2
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Novara	Biella	23	1	143	25
»	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	39	4	847	135
»	Pallanza	2	1	4	25
»	Varallo	2	—	4	—
»	Vercelli	25	5	126	112
Padova	Padova	66	6	251	39
Parma	Borgo San Donnino	6	1	8	7
»	Borgotaro	1	—	2	1
»	Parma	12	1	36	23
Pavia	Bobbio	2	—	2	—
»	Mortara	48	1	578	112
»	Pavia	59	2	367	63
»	Voghera	45	—	201	10
Perugia	Foligno	5	1	30	9
»	Orvieto	3	1	25	5
»	Perugia	11	1	79	10
»	Rieti	4	4	47	40
»	Spoleto	3	—	16	6
»	Terni	7	1	39	3
Pesaro (*a*)	Pesaro	22	1	83	22
»	Urbino	20	1	109	8
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	76	12
»	Piacenza	25	1	434	23
Pisa	Pisa	10	1	60	19
»	Volterra	1	—	3	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	2	—
Ravenna (*a*)	Faenza	7	—	70	3
»	Lugo	7	—	94	13
»	Ravenna	4	—	49	4
Reggio Emilia	Guastalla	6	3	32	38
	Reggio Emilia	16	5	122	70
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Frosinone	6	2	6	2
»	Roma	5	2	5	2
»	Velletri	4	—	4	—
Rovigo (*a*)	Adria	6	4	21	19
»	Rovigo	33	5	88	36
Salerno	Campagna	3	1	13	12
»	Salerno	5	2	22	21
Siena	Montepulciano	3	—	18	1
»	Siena	4	1	5	3
Sondrio	Sondrio	29	4	200	34
Torino	Aosta	6	1	32	36
»	Ivrea	38	3	378	61
»	Pinerolo	24	2	170	56
»	Susa	10	—	64	—
»	Torino	73	8	743	213
Trapani	Mazara del Vallo	—	1	—	3
Treviso	Treviso	12	7	51	48
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	6	—	9	—
»	Pordenone	4	1	17	1
»	Udine	14	6	74	16
Venezia	Chioggia	3	—	51	21
»	Venezia	27	1	451	108
Verona	Verona	41	11	84	94
Vicenza	Vicenza	19	10	193	121
		1902	223	16481	3039

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	3	—	38	—
Catanzaro (*a*)	Cotrone	1	—	2	—
»	Nicastro	1	—	1	—
Chieti	Chieti	1	—	1	—
»	Lanciano	1	—	1	—
»	Vasto	1	—	1	—
Cuneo	Alba	1	—	1	—
»	Cuneo	1	—	1	—
Foggia	San Severo	—	1	—	1
Palermo (*a*)	Termini Imerese	1	—	8	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	1	4	1
		18	5	61	5

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia				
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti (c)	Sciacca	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	2
		1	2	1	3
	Rogna				
Aquila degli A. (a	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	2	—	3	—
»	Cittaducale	1	—	4	4
»	Sulmona	1	—	6	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	S. Angelo dei L.	1	—	3	—
Bari delle Puglie.	Bari	1	—	1	—
Belluno (a)	Belluno	—	1	—	3
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Benevento	San Bartol. in Galdo	—	1	—	1
Cagliari (a)	Lanusei	1	—	20	—
Campobasso	Isernia	1	—	52	—
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Firenze	Firenze	4	—	4	—
Foggia	Foggia	—	1	—	1
»	San Severo	1	1	1	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Domodossola	1	—	2	—
»	Novara	—	1	—	1
»	Pallanza	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	1
Potenza	Potenza	1	1	1	1
Ravenna (a)	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	2	—	2	—
»	Roma	1	—	2	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Sassari	Alghero	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		26	12	111	20
	Farcino criptococcico				
Bari delle Puglie.	Bari	1	—	1	—
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	1	—
		3	2	3	2
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore				
Aquila degli A. (a)	Cittaducale	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
		2	—	3	—
	Colera dei polli				
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	22

(a) Dati riferentisi alla settimana precedente.

(b) L'intero territorio della Provincia è stato dichiarato infetto da afta epizootica.

(c) Sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	5	7	9
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	57	2130	19520
Malattie infettive dei suini	10	23	66
Morva	1	1	1
Rabbia	3	3	4
Rogna	19	38	131
Farcino criptococcico	5	5	5
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	3
Colera dei polli	1	1	22
Peste aviaria	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 126,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	83.62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.25	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 33).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 %	75932	150 —	Morglia *Alfredo* fu Luigi Enrico, domiciliato a Luserna San Giovanni (Torino)	Morglia *Alberto* ecc. come contro.
3,50 %	569428	84 —	Pozzi Filippo, Tullia, moglie di Vergottini Gottardo, Giovanna, nubile e *Franceschina* fu Giovanni, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Sirtori Leonilda fu Angelo, ved. di Pozzi Giovanni, domiciliati il primo ad Intra (Novara) la seconda in Milano, e gli altri in Dongo; tutti quali eredi invisi di detto Pozzi Giovanni, con usufrutto vitalizio a Sirtori Leonilda fu Angelo.	Pozzi Filippo, Tullia, moglie di Vergottini Gottardo, Giovanna, nubile, e *Angiolina, Franceschina, Maria* fu Giovanni, quest'ultima minore ecc. come contro.
3,50 % mista	5278 2423	35 — 140 —	Lombardi *Giuseppe* di Pasquale, domiciliato a Viggiano (Potenza)	Lombardi *Vincenzo* di Pasquale, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 5. — Per meglio organizzare e coordinare il servizio di vigilanza finanziaria lungo la linea di armistizio e la linea costiera, e per tutti i servizi di polizia fiscale nell'interno dei territori occupati, tanto più importanti in quanto la condizione creata dallo stato d'armistizio e l'abbattimento della preesistente barriera doganale hanno sensibilmente risvegliata l'attività economica di quei territori, il Comando supremo di concerto col Ministero delle finanze ha istituito in via provvisoria due comandi di legione autonomi, l'uno con sede in Trento e con giurisdizione nel territorio del governatorato del Trentino, l'altro con sede a Trieste e con giurisdizione nel territorio del governatorato della Venezia Giulia. Per il territorio del governatorato della Dalmazia è stato istituito un comando di circolo autonomo con sede in Zara.

Settori esteri.

LONDRA, 4. — Un comunicato ufficiale dice che presso Bolcheozerki i bolscevichi hanno attaccato gli alleati quattro volte il 31 marzo e due volte nella mattinata del 1° aprile. Ogni volta essi sono stati respinti con perdite considerevoli. Le perdite degli alleati sono leggere.

Una Commissione reggimentale bolscevica fatta prigioniera ha dichiarato che i bolscevichi avevano sperato che tali attacchi sarebbero stati decisivi.

SPA, 5. — La Convenzione definitiva per il trasporto delle truppe polacche che si trovano attualmente in Francia, è stata firmata ieri alle 19,30 dal maresciallo Foch e da Erzberger.

La Convenzione mantiene formalmente il diritto per gli alleati di utilizzare Danzica per lo sbarco delle truppe polacche. D'altra parte è stato stipulato che le truppe del generale Haller potranno recarsi in Polonia per tre vie:

1° per la ferrovia Coblenza - Giessen — Cassel — Halle — Eilenbourg — Kalsh; 2° per Stettino; 3° per Koenigsberg.

Le truppe del generale Haller potranno passare liberamente in ragione di dieci treni al giorno.

Il maresciallo Foch si riserva il diritto di sbarcare a Danzica.

Alle condizioni imposte dal maresciallo Foch, Erzberger aveva dapprima opposto una contro proposta tendente fra l'altro a ciò che in caso di difficoltà nel trasporto delle truppe attraverso la Germania, un nuovo scambio di vedute avrebbe avuto luogo per risolvere l'incidente.

Questa contro proposta è stata respinta dal maresciallo Foch il quale ha mantenuto malgrado le contestazioni di Erzberger il suo diritto di sbarcare a Danzica.

Oltre alla convenzione principale è stata firmata una convenzione speciale per regolare le condizioni tecniche per il trasporto delle truppe e le modalità per il pagamento di questo trasporto.

La questione delle garanzie da dare dalla Germania, circa l'avvenire di Danzica, non è stata esaminata, perchè tale questione appartiene al trattato di pace e non ad un trattato d'armistizio.

ZURIGO, 5. — Si ha da Vienna:

Venerdì è arrivato il generale Smuts ed ha avuto colloqui con la Commissione dell'Intesa.

LONDRA, 5. — Un comunicato circa la situazione sui fronti murmano e di Arcangelo dice:

Il generale Maynard si prepara ad una energica azione per far fronte ad una situazione assai grave, centoventi miglia a sud di Mourmansk. Vengono inviati rapidamente per ferrovia rinforzi di fanteria, e di fucilieri di marina. Si spera che queste forze riusciranno a tagliare la strada agli elementi finlandesi che tentano di effettuare un congiungimento coi bolscevichi.

Nessun cambiamento nella situazione di Arcangelo. I bolscevichi non hanno ripreso i loro attacchi dopo il loro recente disastroso insuccesso.

LONDRA, 6. (Ufficiale) — Un telegramma da Arcangelo dice:

Al mattino del 5, dopo una notte di bombardamento, il nemico ha attaccato le nostre posizioni presso Shredmerhinga. Abbiamo

respinto l'attacco con gravi perdite per il nemico. Abbiamo fatto prigioniero un comandante di battaglione con il suo aiutante e con cento uomini di un reggimento bolscevico. Abbiamo catturato cinque mitragliatrici e non abbiamo avuto alcuna perdita.

STOCCOLMA, 6. — Un comunicato estone in data 3 corrente dice:

In direzione di Pskow ci siamo impadroniti del villaggio di Trostjanko presso la linea ferroviaria. Abbiamo sloggiato il nemico dai villaggi di Sorotini e di Sofova. Il nemico è fuggito in direzione di Pskow.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 5. — Il Re dei belgi ha lasciato Parigi in aeroplano ritornando a Bruxelles.

Una nota della Delegazione belga alla Conferenza dice che il Re si intrattenne con le più eminenti personalità dei Governi alleati, alle quali dette precise informazioni sui principali punti del programma belga e specialmente sulle riparazioni dovute al Belgio per assicurare il suo risorgimento economico e le condizioni della sua sicurezza.

Il Re ha lasciato Parigi soddisfatto delle impressioni raccolte.

PARIGI, 5. — Il *Temps* dice che stamane le discussioni del Consiglio dei quattro si sono svolte sulle questioni delle riparazioni. Tutte le Commissioni che erano state già costituite sono state invitate a sottoporre le loro conclusioni al Consiglio dei capi di Governo per lunedì prossimo.

Questo invito sembra indicare che il Consiglio abbia intenzione di terminare la settimana prossima. Nei circoli della Conferenza si fa rilevare che i ritardi attuali non sono dovuti alle Commissioni che per la maggior parte hanno terminato i loro lavori. Le questioni in sospeso sono quelle riservate ai capi di Governo.

PARIGI, 5. — La Commissione per il regime internazionale dei porti, vie d'acqua e ferrovie ha terminato l'esame delle clausole da inserire nei preliminari di pace circa i porti, le vie d'acqua e le ferrovie ed ha udito la lettura del rapporto da presentare al Consiglio supremo degli alleati.

PARIGI, 6. — La Commissione interalleata di aeronautica ha tenuta la sua quarta e quinta riunione.

Sono state approvate le condizioni militari e legali relative all'aeronautica da inserire nel testo dei preliminari di pace.

L'approvazione ha dato luogo ad una viva discussione tra i delegati delle varie nazioni, specialmente sull'argomento dell'aeronautica civile degli Stati nemici, la quale può costituire per essi un mezzo molto efficace per la preparazione di una flotta aerea militare.

La Commissione ha preso visione del lavoro delle Sottocommissioni, legale e tecnica, già molto avanzato, che permetterà di presentare fra breve la convenzione internazionale di navigazione aerea che costituisce la prima legge veramente completa in materia di diritto aereo internazionale.

PARIGI, 6. — Oggi al Circolo della stampa straniera è stata offerta una colazione ai giornalisti francesi, inglesi, americani e italiani che sono intervenuti in gran numero. Presiedeva l'on. Barzilai il quale ha pronunciato un discorso nel quale ha detto che parlava come vecchio giornalista.

L'on. Barzilai dopo aver rilevato la grande forza e le capacità di bene e di male della stampa e dopo averne riassunta l'opera durante la guerra ha accennato ai doveri che ad essa sono creati dall'ora presente. I diritti nazionali devono essere sostenuti senza che le passioni nazionali siano esasperate. Le giuste rivendicazioni devono essere vigilate dal convincimento che si deve costruire un edifizio capace di resistere a nuove scosse o di salvarsi da nuove catastrofi.

Voi dovete propugnare, egli ha detto, una pace giusta nel senso più obbiettivo della parola e chiedere che essa sia garantita da forti istituti di solidarietà e di difesa internazionale.

Quella che fu inspirazione più forte della grandiosa e fortunata resistenza opposta all'aggressione teutonica deve muoverci anche oggi.

La necessità di uccidere la guerra ed i germi della guerra deve essere ancora la nostra divisa. Che il giornalismo mondiale abbia la benemerenza di aver così concorso a fondare per lungo periodo nella storia la pace del mondo.

Il discorso dell'on. Barzilai è stato lungamente acclamato, quindi hanno parlato esprimendo grande simpatia per l'Italia e per le sue aspirazioni nazionali, Mora per i giornalisti francesi e Gibbens per quelli americani.

PARIGI, 6. — Il presidente del Consiglio italiano on. Orlando si è recato nel pomeriggio al Ministero della guerra, ove ha avuto un colloquio con Clémenceau.

BRUXELLES, 6. — Il *Soir* dice che secondo voci provenienti da Parigi la Conferenza sarebbe unanime nell'assegnare al Belgio i territori di Ruanda e di Trundi nell'Africa Orientale.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dal conte e dalla contessa Bruschi-Falgari, ha visitato ieri l'altro la colonia di bambini gracili, a Villa Umberto I.

Ricevuta dal presidente del Comitato romano di organizzazione civile e dalle pie Signore che prestano l'opera loro alla filantropica istituzione, Sua Maestà ebbe carezze per i piccoli ricoverati e parole di plauso per quanti si adoperano alla loro educazione e al loro rinvigorimento fisico.

Tra le acclamazioni commoventi dei bambini, l'Augusta Signora dopo di aver gradito un omaggio di fiori presentatole da un piccolo allievo, lasciò la colonia salutata da numerose persone riunitesi all'uscita.

S. E. Colosimo a S. A. R. il Duca d'Aosta. — Il vicepresidente del Consiglio, on. Colosimo, ha così telegrafato a S. A. R. il Duca d'Aosta in occasione della sua nomina a generale di esercito:

« Al duce intrepido, esempio mirabile di ardimento e di fede, che, superando i più ardui cimenti, guidò alla vittoria le gloriose sue schiere, giunga, nel momento in cui la virtù ed il valore raccolgono la meritata ricompensa, il saluto plaudente e i rinnovati sentimenti di devota ammirazione del Governo ».

In onore del ministro della marina americana. — Venerdì scorso, all'Hôtel Excelsior, a Roma, S. E. il ministro della marina italiana Del Bono, diede un pranzo in onore del ministro della marina americana, Daniels.

Fra i convitati notavansi le LL. EE. il ministro Colosimo e il sottosegretario di Stato, on. Teso, e diversi ufficiali superiori delle due marine.

S. E. Del Bono pronunciò un elevato discorso per lumeggiare la parte avuta dalla marina americana nella guerra e per brindare alla perenne saldezza dei vincoli che legano l'America all'Italia e all'illustre presidente, che ravviva - disse - della più fulgida luce la non breve schiera degli uomini di Governo americani.

Rispose in francese il ministro Daniels, enumerando le maggiori conquiste italiane nei campi della fisica e delle costruzioni navali e dicendosi fiero del titolo loro dato di « romani d'occidente », titolo ambito, che gli americani accettano come un attestato di alte virtù militari e civili.

Pisa alla « Dante Alighieri ». — Ieri, a Pisa, in forma solenne, ebbe luogo nel teatro Rossi la consegna del vessillo offerto dalle dame pisane alla sezione locale della « Dante Alighieri ».

Erano presenti S. E. Fera ed il comm. Piero Barbera, in rappresentanza dell'on. Boselli, presidente della « Dante Alighieri ».

Parlarono, fra gli altri, applauditissimi, il sindaco della città e l'on. deputato prof. Queirolo, salutando S. E. Fera.

Salutato da una grande acclamazione parlò infine l'on. Fera, fra continui, frenetici applausi.

Pro-Dalmazia. — Roma ha affermato ieri, in forma solenne e degna, il sentimento della Madre patria per la rivendicazione delle regioni dalmate.

Un gran numero di associazioni patriottiche, con bandiere e musiche, acclamante alla italianità della Dalmazia, si riunì in piazza dell'Esedra e fra le acclamazioni e gli evviva, per la via Nazionale, si recò all'Altare della patria, dove già erano riunite gran folla e le rappresentanze del Municipio di Roma e delle Associazioni civili e militari. Dopo brevi parole di ringraziamento e di saluto al popolo di Roma, pronunziate dal presidente dell'Associazione liberale, promotrice della manifestazione, parlarono acclamatissimi l'avvocato Di Benedetto, assessore comunale, a nome del municipio di Roma, e l'avv. Serrao, per la Trento e Trieste.

Cessate le imponenti esplosioni d'entusiasmo e di affermazione del diritto italico sulle nostre sponde adriatiche, venne data lettura di un telegramma da inviarsi a nome del popolo di Roma a S. E. Orlando a Parigi. Fra acclamazioni ed applausi, il telegramma venne votato. Esso dice:

« S. E. Orlando, presidente Consiglio ministri - Parigi. — Il popolo di Roma, riunito solenne comizio altare della patria, esige annessione della Dalmazia tutta, dovuto premio alla nazione vittoriosa e confida che V. E. sappia energicamente difendere impre-scindibili diritti italiani ».

Lentamente poscia e col massimo ordine l'imponente convegno del popolo si sciolse.

Congresso del personale di educazione dei RR. Riformatori. — Ieri si è inaugurato a Roma il Congresso del personale di educazione dei RR. Riformatori.

Erano presenti parecchie notabilità della Federazione nazionale, promotrice del Congresso, della Magistratura e della istruzione pubblica.

Pronunciarono discorsi l'avv. F. Miceli-Picardi, presidente della Federazione, e il prof. Esposito, a nome dell'Unione magistrale nazionale.

Hanno aderito al Congresso, fra gli altri, S. E. De Nava, gran numero di deputati e il comm. Girardi, direttore generale delle carceri.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria il commercio e il lavoro comunica in data 5 corrente:

Il corrispondente serico del Ministero a New York telegrafa in data 1° corrente:

Seta attiva rialzata 10 soldi - Stocks scarsi - Cambio a vista del dollaro lire 7.42.

TELEGRAMMI "STEFANI"

CAIRO, 27. (Ritardato). — Un comunicato ufficiale dice che una colonna mobile ha raggiunto ieri Kafrelsheikh ed ha ristabilito l'ordine.

Colonne mobili hanno raggiunto varie città nella Baheyra occidentale. In questa provincia le dighe e le chiuse non sono state danneggiate.

In altri distretti lontani colonne mobili occupano vari centri. Un gran numero di noti agitatori sono stati arrestati.

In alcune località i notabili cooperano con le autorità per la formazione di Comitati di pubblica sicurezza.

Si ritiene che i beduini del Fayum non provocheranno nuovi disordini, quelli della riva orientale del Nilo, fra Kema e Assoan si sono messi a disposizione delle autorità.

ZURIGO, 5. — I disoccupati sono di nuovo in fermento e chiedono al Governo il riconoscimento di una speciale Commissione da essi costituita.

Si ha da Vienna:

Il direttore dell'alimentazione, Hoover, chiede in una sua lettera che il materiale rotabile sia messo a disposizione della Commissione ferroviaria alleata per assicurare i soccorsi alimentari agli Stati nazionali dell'Austria.

La lettera dice che tutti gli Stati nazionali devono mettere a disposizione della Commissione il materiale rotabile e che si deve stabilire un traffico regolare per rendere possibili i trasporti di derrate alimentari per i diversi paesi.

Questo traffico avrà la preferenza. Ferrovieri di ogni nazionalità, continua la lettera, potranno essere chiamati a lavorare su tutto l'ex-territorio dell'Austria, senza alcuna considerazione di nazionalità o di frontiere politiche.

Nessun Governo alleato presenterà rivendicazioni riguardanti il materiale rotabile prima che il servizio sia organizzato in modo perfetto.

L'assemblea nazionale ha deciso in conformità delle mozioni della Commissione per la rappresentanza dei territori occupati, di convocare tre deputati della Stiria meridionale e cinque deputati del Tirolo tedesco.

In quanto alla rappresentanza della Boemia tedesca e dei Sudeti la convocazione non ebbe luogo in seguito all'attitudine ostile dei socialisti. La mozione Waber, con la quale si chiedeva l'invio di venti delegati della Boemia tedesca e dei Sudeti all'assemblea nazionale non è stata ammessa alla votazione perchè il regolamento della Camera vi si opponeva.

Infine l'assemblea ha eletto Pfliegel a sottosegretario di Stato per gli affari esteri e Resch a sottosegretario di Stato per gli affari sociali.

Si ha da Stoccarda: I rappresentanti dei Governi della Baviera, del Wurttemberg, del Baden e dell'Asia hanno preso la decisione di opporsi alle deliberazioni prese dalla Commissione per la costituzione dell'assemblea di Weimar, considerando tali deliberazioni come una esagerazione dell'idea dell'unità.

La decisione dei suddetti rappresentanti è stata presa nel senso di garantire la vitalità degli Stati che fanno parte dell'Impero.

Continuano le trattative per la cessazione dello sciopero. Il lavoro non è stato ancora ripreso nei servizi postali, nelle ferrovie e nelle tranvie.

Il contro sciopero borghese continua anche esso.

Si ha da Lubiana: Il Gabinetto jugoslavo si è ricostituito con la esclusione dei socialisti.

Si ha da Weimar: La Commissione per l'elaborazione della costituzione dell'assemblea nazionale ha approvato l'art. 30, il quale statuisce, fra l'altro, che non esiste alcuna chiesa di Stato.

La formazione delle Società religiose non è sottoposta ad alcuna restrizione.

La domenica è per legge giorno festivo.

Le sovvenzioni dello Stato a profitto delle Società religiose sono abolite.

HELSINGFORS, 5. — La nuova Dieta comprende 80 deputati socialisti, 42 agrari, 28 della coalizione, 26 progressisti, 22 del partito svedese e 2 operai cristiani.

La Dieta ha eletto presidente Relands, agrario, e vice presidenti Kotonen, socialista, e Virkkunen, della coalizione.

Il Ministero ha dato le sue dimissioni.

BASILEA, 5. — Si ha da Vienna:

L'Assemblea nazionale ha approvato in tutte le letture un progetto di legge sull'imposta per il pane per l'anno 1919.

Questa imposta potrebbe dare 105 milioni di corone.

Si ha da Stoccarda:

Vi è stata il 3 corrente una violenta azione contro 400 spartachiani trincerati su una collina vicina. Vi sono stati 14 morti e 41 feriti. Hanno cominciato a funzionare Consigli di guerra straordinari.

LONDRA, 5. — *Camera dei Comuni.* — È stato approvato alla unanimità in seconda lettura un *bill* del partito laburista per la abolizione della incapacità delle donne alle funzioni giudiziarie e civili e per conferire ad esse gli stessi diritti elettorali degli uomini, permettendo inoltre alle mogli dei Pari di sedere alla Camera dei Lord.

Addison ha detto che il Governo non accetta la proposta di modificare i diritti elettorali delle donne e che chiederà la soppressione dell'articolo relativo accettando gli altri articoli del *bill*.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*